

Riservato

CONTRATTO PER LO STUDIO DEL PROGETTO SEEGENE OVERCOMM

Il presente Contratto per lo Studio del Progetto Seegene OVERCOMM ("Contratto") con decorrenza dal 16 GIUGNO 2020 ("Data di decorrenza") è stipulato da e fra:

Seegene, Inc., con sede legale in Taewon Bldg., 91, Ogeum-ro, Songpa-gu, Seoul 05548, Corea ("Seegene"); e

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Foggia alla via Luigi Pinto, 1 (il "Dipartimento").

Seegene e il Dipartimento sono di seguito denominati individualmente come "Parte" e collettivamente come "Parti".

PREMESSO CHE Seegene ha sviluppato i test Allplex SARS-CoV-2 e RV Essential Assay ("Test Seegene");

PREMESSO CHE il Dipartimento dispone delle competenze e del personale specializzato nell'esecuzione dello studio per il Test Seegene;

PREMESSO CHE Seegene richiede che il Dipartimento esegua le "analisi sindromiche con il Test Seegene" in conformità al protocollo (come definito nella sezione 1.1) ("Studio"); e

PREMESSO CHE Seegene intende raccogliere ed elaborare ulteriormente i risultati dello Studio ottenuti dai partecipanti al Progetto Seegene OVERCOMM per scopi scientifici o statistici e mettere a disposizione dei partecipanti i risultati del Progetto Seegene OVERCOMM.

CIÒ PREMESSO, a titolo oneroso, Seegene e il Dipartimento concordano quanto segue:

1 PRESTAZIONI DELLO STUDIO

1.1 Il Dipartimento si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per svolgere i propri rispettivi compiti in conformità al protocollo di cui all'Allegato A (il "Protocollo").

1.2 Lo Studio sarà supervisionato dal prof. Fabio Arena per conto del Dipartimento, che avrà il ruolo di sperimentatore (lo "Sperimentatore"). Lo Sperimentatore non deve essere cambiato senza il previo consenso scritto di Seegene. Seegene designerà un responsabile della ricerca con funzioni di coordinamento con lo Sperimentatore per facilitare lo Studio (il "Coordinatore").

1.3 Se applicabile, il Dipartimento e lo Sperimentatore saranno responsabili dell'ottenimento della necessaria approvazione del Protocollo di cui all'Allegato A, dei documenti di consenso informato ("Consenso informato") e degli eventuali annunci pubblicitari della sperimentazione da parte di un Comitato Etico Indipendente ("CEI") o di un appropriato Comitato di Revisione Istituzionale ("CRI") prima dell'inizio di ogni sperimentazione. Nel caso in cui il CEI o il CRI richiedano modifiche al Protocollo o al Consenso informato, tali modifiche non devono essere implementate a meno che e fintanto che Seegene non ne sia informata e dia la propria approvazione scritta. Il Dipartimento e lo Sperimentatore dovranno garantire che lo Studio verrà eseguito in conformità a tutte le leggi e i regolamenti vigenti relativi allo Studio.

2 PAGAMENTO

Per l'effettuazione dei servizi richiesti al Dipartimento e, in ottemperanza ai relativi obblighi qui previsti, Seegene pagherà al Dipartimento un totale di diecimila euro (€ 10.000) oltre IVA se dovuta entro trenta (30) giorni dal ricevimento da parte di Seegene della relativa fattura da parte del Dipartimento, che dovrà essere conforme a tutti i requisiti applicabili in merito ad archiviazione e divulgazione stabiliti dalle autorità, se del caso, derivanti dal pagamento da parte di Seegene al Dipartimento. Inoltre, il Dipartimento è tenuto a informare Seegene di tutti i requisiti relativi ad archiviazione e divulgazione o ritenute fiscali alla fonte locali, se del caso, di competenza di Seegene. Il Dipartimento riconosce che il Pagamento rappresenta una compensazione piena e completa per gli

Riservato

obblighi del Dipartimento ai sensi del presente Contratto, ed è comprensivo di qualsiasi costo e spesa sostenuta dal Dipartimento in relazione alle proprie prestazioni ai sensi del presente documento (inclusi CEI o CRI, IVA, imposte sul reddito e qualsiasi altra imposta applicabile).

3 ANONIMIZZAZIONE

Tutti i dati dei pazienti forniti dal Dipartimento a Seegene devono essere resi anonimi e il Dipartimento è tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati.

4 REQUISITI DI CARICAMENTO

Entro trenta (30) giorni dal completamento dello Studio, lo Sperimentatore dovrà caricare i risultati anonimizzati dei test effettuati durante lo Studio, come stabilito nel Protocollo, utilizzando il software Seegene Viewer. Senza il previo consenso scritto di Seegene, il Dipartimento non è autorizzato a utilizzare i risultati dei test di altri partecipanti al progetto Seegene OVERCOMM.

5 INVENZIONE

Il Dipartimento conviene che in ogni momento Seegene avrà il pieno e libero diritto di utilizzare qualsiasi invenzione, scoperta o miglioramento concepito o realizzato nel corso o a seguito dello Studio effettuato ai sensi del presente Contratto ("Invenzione"), senza il pagamento di alcun compenso allo Sperimentatore, al Dipartimento o a ciascun inventore dello stesso per tale Invenzione. Pertanto, il Dipartimento concede a Seegene una licenza perpetua, irrevocabile, esente da royalty, interamente pagata, trasferibile, sublicenziabile, valida in tutto il mondo per uso illimitato per qualsiasi scopo di Seegene e tutti i diritti che il Dipartimento (inclusi lo Sperimentatore e l'inventore/gli inventori) può vantare in merito all'Invenzione, e farà in modo che ciascun inventore, incluso lo Sperimentatore, intraprenda tutte le azioni necessarie per concedere tale licenza a Seegene.

6. MATERIALI DELLO STUDIO

6.1 Seegene fornirà kit di reagenti e materiali di consumo, come specificato nel Protocollo ("**Materiali**"), attraverso il Coordinatore. Tutti i Materiali forniti da Seegene al Dipartimento per lo Studio costituiscono informazioni e beni riservati e proprietari di Seegene. Il Dipartimento accetta di utilizzare i Materiali esclusivamente in conformità al presente Contratto e non per qualsiasi altro uso o scopo senza previo consenso scritto di Seegene. Salvo quanto stabilito nella presente Sezione, Seegene non concede alcun diritto o licenza di utilizzo, esplicito o implicito, dei Materiali forniti al Dipartimento.

6.2 Il Dipartimento deve ragionevolmente provvedere affinché i Materiali siano maneggiati in modo da evitare perdite o danni. Il Dipartimento dovrà tenere registri accurati delle quantità di Materiali utilizzati nello Studio. Al termine dello Studio, salvo diversa comunicazione scritta da parte di Seegene, il Dipartimento dovrà restituire tempestivamente tutti i Materiali rimanenti e/o inutilizzati a Seegene. Seegene può, a propria discrezione, ordinare al Dipartimento di sorvegliare e certificare la distruzione lecita e sicura dei Materiali inutilizzati.

7 RISERVATEZZA

7.1 Fatto salvo l'Articolo 5 del presente Contratto e nella misura in cui la presente Sezione 7.1 non sia in conflitto con l'Articolo 5 del presente Contratto, tutte le informazioni riguardanti il Test Seegene, il presente Contratto e le operazioni e le attività di ciascuna Parte, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, domande di brevetto, segreti commerciali, know-how, tecnologia, protocolli, processi di fabbricazione, dati scientifici, formulazioni, piani di marketing e indicazioni di test, divulgate da una Parte (la "Parte Divulgante") all'altra Parte (la "Parte Ricevente") prima (in relazione allo Studio) o durante la Durata del presente Contratto sono considerate riservate ("**Informazioni Riservate**") e di proprietà della Parte Divulgante, e rimarranno di proprietà esclusiva di detta Parte Divulgante. Il Dipartimento utilizzerà qualsiasi Informazione Riservata di Seegene esclusivamente allo scopo di condurre lo Studio in conformità al presente Contratto e non utilizzerà, direttamente o indirettamente, alcuna Informazione Riservata in tutto o in parte per qualsiasi altro scopo.

7.2 Il Dipartimento può divulgare tali Informazioni riservate di Seegene solo ai propri dipendenti, allo Sperimentatore e ad altri soggetti partecipanti e/o coinvolti nello Studio (i "**Partecipanti allo Studio**") che siano stati informati delle restrizioni imposte al Dipartimento e abbiano accettato per iscritto di rispettare tali

restrizioni. Il Dipartimento dovrà implementare politiche e controlli per garantire che i Partecipanti allo Studio utilizzino le Informazioni Riservate di Seegene esclusivamente allo scopo di condurre lo Studio. Il Dipartimento sarà responsabile della violazione da parte del Partecipante allo studio dei relativi obblighi di riservatezza e di non utilizzo specificati nel presente documento.

7.3 Se il Dipartimento è tenuto a divulgare qualsiasi Informazione Riservata di Seegene ricevuta allo scopo di conformarsi a leggi, regolamenti o ordinanze del tribunale, il Dipartimento può divulgare tali Informazioni Riservate esclusivamente nella misura necessaria a garantire tale conformità, a condizione, tuttavia, che il Dipartimento dia a Seegene ragionevole preavviso scritto di tale divulgazione e si adoperi al meglio per garantire il trattamento riservato delle Informazioni Riservate da divulgare.

8. INDENNIZZO

Il Dipartimento difenderà, indennizzerà e manleverà Seegene, i suoi direttori, funzionari e dipendenti da e contro ogni e qualsiasi responsabilità, perdita, spesa (incluse le spese legali), o richiesta di risarcimento per lesioni (incluso il decesso) o danni derivanti dall'esecuzione del presente Contratto che siano causati da, o derivino da: (i) grave negligenza del Dipartimento nell'esecuzione dello Studio; e (ii) dolo del Dipartimento.

Il Dipartimento condurrà lo Studio applicando le sue migliori conoscenze scientifiche e i suoi migliori sforzi. Il Dipartimento non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garanzie di originalità, accuratezza, proprietà, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare dei risultati dello Studio.

9 DURATA E RISOLUZIONE

9.1 Il presente Contratto ha decorrenza a partire dalla Data di decorrenza e rimarrà in vigore a tutti gli effetti per un periodo di tre mesi o fino alla data in cui lo Studio sarà completato in conformità al Protocollo e i risultati dei test saranno caricati utilizzando Seegene Viewer nel database statistico basato sul Web ("Durata"), se precedente; la Durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra entrambe le parti.

9.2 Qualora, per qualsiasi motivo, lo Sperimentatore non si renda disponibile a dirigere lo svolgimento dei lavori previsti dal presente Contratto, il Dipartimento dovrà darne immediata comunicazione a Seegene. Se il Dipartimento non è in grado di identificare un successore equivalente entro quindici (15) giorni dalla notifica, Seegene può risolvere il presente Contratto con un preavviso scritto di dieci (10) giorni.

9.3 Ciascuna Parte può risolvere il presente Contratto (i) nel caso in cui l'altra Parte commetta una violazione sostanziale di un termine essenziale del presente Contratto che, ove passibile di rimedio, rimanga non sanata dalla Parte inadempiente per sessanta (60) giorni dopo l'obbligo scritto della Parte non inadempiente alla Parte inadempiente di porvi rimedio; o (ii) previo mutuo consenso scritto, firmato da un rappresentante autorizzato di ciascuna Parte.

9.4 La risoluzione del presente Contratto non pregiudica alcuno dei rispettivi diritti maturati o degli obblighi dovuti delle Parti prima della risoluzione, inclusi i diritti e gli obblighi in materia di indennizzo.

10 EMENDAMENTI

Il presente Contratto può essere modificato o modificato solo previo accordo scritto tra le Parti.

11. LINGUA PREVALENTE

Il presente Contratto può essere tradotto e sottoscritto in una lingua diversa dall'inglese. In caso di conflitto tra le due lingue sul significato o sull'interpretazione di una parola, frase o clausola del presente Contratto, prevale la versione in lingua inglese.

12. SOPRAVVIVENZA

Gli articoli 5, 7, 8, 11, 12 e 13 e la sezione 6.2 sopravvivranno alla risoluzione o scadenza del presente accordo.

..

13 INTERO CONTRATTO

Il presente Contratto, unitamente all'Allegato, costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto del presente documento e sostituisce tutti i precedenti e contemporanei contratti, intese, scritture e discussioni tra le Parti in relazione a tale oggetto, ad eccezione di eventuali accordi di riservatezza o di non divulgazione esistenti.

IN FEDE DI CHE, le Parti hanno sottoscritto il presente Contratto tramite rappresentanti debitamente autorizzati a partire dalla Data di decorrenza.

**Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale**

Seegene, Inc.

Data JUNE 16, 2020

Data June 12, 2020

Firma

Firma

Nome: **Lorenzo Lo Muzio**

Nome:

SEONGYOUNG KIM

Titolo: **Direttore del Dipartimento**

Titolo:

MANAGING DIRECTOR